

Causa C-60/00

Mary Carpenter

contro

Secretary of State for the Home Department

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dall'Immigration Appeal Tribunal)

«Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Direttiva 73/148/CEE —  
Cittadino di uno Stato membro che risiede in tale Stato e fornisce prestazioni di  
servizi a soggetti stabiliti in altri Stati membri — Diritto di soggiorno nel detto  
Stato del coniuge cittadino di un paese terzo»

Conclusioni dell'avvocato generale sig.ra C. Stix-Hackl, presentate il  
13 settembre 2001 . . . . . I-6282  
Sentenza della Corte 11 luglio 2002 . . . . . I-6305

Massime della sentenza

1. *Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Inapplicabilità in una situazione puramente interna ad uno Stato membro (Art. 49 CE)*

2. *Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Servizi offerti a destinatari stabiliti in altri Stati membri — Inclusione — Possibilità per il prestatore di invocare le disposizioni del Trattato nei confronti dello Stato membro di stabilimento*  
(Art. 49 CE)
3. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni giustificate da motivi di interesse generale — Ammissibilità subordinata al rispetto dei diritti fondamentali — Rispetto garantito dal giudice comunitario — Presa in considerazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Diritto al rispetto della vita familiare — Decisione di espellere una persona da un paese in cui vivono suoi congiunti*  
(Art. 49 CE; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8)
4. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Cittadino di uno Stato membro che risiede in detto Stato e fornisce servizi in altri Stati membri — Rifiuto di soggiorno opposto al coniuge, cittadino di un paese terzo — Misura che costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Inammissibilità — Criterio*  
(Art. 49 CE; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8)

1. Le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi e la regolamentazione adottata per la loro esecuzione non si applicano a situazioni che non presentino alcun elemento di collegamento a una delle situazioni considerate dal diritto comunitario.

stabilito, quando i servizi sono forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro.

(v. punto 30)

(v. punto 28)

2. Il diritto alla libera prestazione dei servizi garantito dall'art. 49 CE può essere fatto valere da un prestatore di servizi nei confronti dello Stato in cui è

3. Uno Stato membro può addurre motivi di interesse generale al fine di giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi solo qualora tale misura sia conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto. A questo proposito, l'esclusione di una persona da un paese in cui vivono i suoi congiunti può rappresen-

tare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare come tutelato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale fa parte dei diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico comunitario. Una simile ingerenza viola la Convenzione a meno che essa non corrisponda ai requisiti di cui al n. 2 dello stesso articolo, cioè a meno che essa non sia «prevista dalla legge», dettata da uno o più scopi legittimi ai sensi della disposizione citata e «necessaria, in una società democratica», cioè giustificata da un bisogno sociale imperioso e, in particolare, proporzionata al fine legittimo perseguito.

(v. punti 40-42)

4. L'art. 49 CE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, dev'essere interpretato nel senso che osta a che lo Stato membro di origine di un prestatore di servizi stabilito in tale Stato, che fornisce servizi a destinatari stabiliti in altri Stati membri, neghi il diritto di soggiorno nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese terzo, quando tale decisione, che costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, non è proporzionata allo scopo perseguito.

(v. punti 45-46 e disp.)